



# OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

**SETTORE FERROVIE**

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/4452937

Sito internet: [www.orsafferrovie.it](http://www.orsafferrovie.it)

E-mail: [sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it](mailto:sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it)

Roma, 11 Luglio 2018

Prot 129/SG/OR.S.A. Ferrovie

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
AGENS

Gruppo FS

Trenitalia

Mercitalia Rail

Trenord

E,p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Oggetto: Percorso di professionalizzazione dei Macchinisti e loro utilizzazione in esercizio.**

Il CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016, all'allegato B, ha individuato i percorsi formativi atti alla formazione dei profili professionali assunti con Contratto di Apprendistato Professionalizzante; tra questi per il profilo di Macchinista.

In via preliminare si osserva che il nuovo quadro formativo dell'attuale CCNL-AF prevede un percorso di 191 giornate di cui solo 70 come tirocinio pratico.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il 27 Marzo 2008 con l'Interpello n. 9/2008, per quanto attiene il settore ferroviario rileva che: *"dall'esame del punto 9 del sopra indicato accordo nazionale del 1/03/2006, risulta che il macchinista in apprendistato, nei primi 20 mesi, può essere utilizzato soltanto in servizi "a doppio agente", nei quali la condotta del treno è affidata a due macchinisti (con funzione di "primo agente" e "secondo agente"); decorso il suddetto periodo, qualora sia in possesso delle previste abilitazioni, l'apprendista potrà essere utilizzato anche nei servizi ad agente unico."*. Nel merito di quanto appena riportato, la premura del Ministero, in quel caso, riguarda il periodo nel quale l'apprendista risulta tutelato per via della presenza di un altro macchinista (equipaggio Mec 2) anziché dalla presenza fisica del tutor.

La scrivente O.S. ritiene quindi:

- che sia rimasta inalterata la clausola che impone l'utilizzazione a doppio agente per i primi 20 mesi di utilizzazione in macchina;
- che le norme contrattuali riferite all'orario di lavoro previste per l'equipaggio MEC2 non possano essere applicate in presenza di equipaggio formato da Macchinista e Macchinista in apprendistato che non abbia completato il ciclo di formazione previsto dal CCNL vigente (190 giorni).

La presente è motivata dagli eventi, di cui siamo a conoscenza, che riguardano inconvenienti di esercizio capitati a macchinisti nel periodo di apprendistato.

Per tali motivi si chiede di ricondurre l'utilizzazione del personale all'interno del quadro normativo descritto.

Il Segretario Generale

**Andrea Pelle**



ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE